







PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

ASSOCIAZIONE CACCIATORI TRENTINI ED ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

25 novembre 2014









PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONE CACCIATORI TRENTINI ED ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

L'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 24/91 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e ss.mm. afferma come la tutela del patrimonio faunistico debba essere indirizzata "...alla conservazione ed al miglioramento della fauna, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale...".

Il Piano Faunistico Provinciale, previsto all'articolo 5 della medesima legge provinciale sopracitata ed approvato - nella sua prima revisione - con deliberazione della Giunta provinciale n. 3104 di data 30 dicembre 2010, dedica d'altro canto al tema dei rapporti tra la conservazione e la gestione della fauna selvatica e le attività e gli ambienti agricoli ampio spazio nel paragrafo 6.1.2 (Rapporti con le attività antropiche), relativamente alle varie interazioni (1. conservazione e gestione degli habitat faunistici in ambiente agricolo, 2. barriere e corridoi faunistici, 3. risarcimento dei danni e prevenzione). Per quanto riguarda la prima tematica di interazione, il Piano prevede una serie di interventi ed azioni per il mantenimento ed il ripristino di condizioni ambientali favorevoli alla fauna selvatica: tra questi vengono ricordati il mantenimento di attività agricole tradizionali in montagna, un opportuno sfalcio dei prati, una adeguata gestione della superficie a pascolo - innanzitutto sui versanti dove la vegetazione arbustiva si sta progressivamente estendendo -, la creazione di siepi utilizzando piante arbustive/arboree scelte nell'ambito delle specie selvatiche tipiche della zona, la conservazione e la valorizzazione di filari, alberi isolati e boschetti, la conversione dei seminativi in prati/pascoli ed infine le coltivazioni a perdere e di "piante appetibili".

Per quanto concerne il tema delle barriere e corridoi faunistici, ricordato come in provincia di Trento - come sulla quasi totalità delle Alpi - le principali barriere artificiali possono essere individuate nelle infrastrutture lineari, nelle recinzioni a difesa delle colture agricole dai danni da ungulati e nell'urbanizzazione dei fondovalle, il Piano pone l'attenzione - relativamente alle seconde - sulle recinzioni dei singoli (e spesso piccoli) appezzamenti coltivati realizzate per contenere i danni da ungulati ed evidenzia il rischio che, conseguentemente, la problematica del danno si esplichi sui contesti limitrofi. In ragione di questo e delle esigenze ecologiche della fauna selvatica si paventa quindi il timore che si possa assistere alla progressiva creazione di barriere faunistiche che impediscono agli animali di effettuare gli spostamenti più opportuni. Il Piano afferma come sarebbe opportuno privilegiare alle recinzioni la ricerca degli equilibri ambientali attraverso misure che possano riportare a livelli accettabili i danni subiti dalle colture agricole: tra queste i miglioramenti ambientali ovvero, in casi estremi (e a scopo sperimentale), la creazione di mangiatoie posizionate a monte della coltura che si vuole proteggere, il rispetto dei corridoi faunistici e in generale di tutte le misure di conservazione e gestione riportate dal Piano. Infine, il Piano rileva come appaia importante l'attivazione di un raccordo fra le Strutture provinciali che si occupano di fauna e quelle che si interessano di problematiche agricole al fine d'inserire gli interventi promozionali e gestionali di ordine faunistico e agricolo, comprese le recinzioni, nell'ambito di una comune strategia di gestione del territorio e delle sue risorse.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni e prevenzione, il Piano fornisce le indicazioni sintetiche di mantenere attive le attuali forme di monitoraggio e rifusione dei danni, di attivare uno studio di analisi che porti a comprendere i rischi, i costi e i benefici di una diffusione estesa delle opere di prevenzione attualmente previste e suggerisca possibilmente eventuali nuove soluzioni, di

favorire un costante dialogo tra le Strutture provinciali che si occupano di fauna e quelle che si interessano di problematiche agricole con lo scopo di valutare in modo congiunto le possibili strategie utili ad abbassare il livello dei danni (in particolare dovranno essere ricercate le migliori forme di informazione nei confronti del mondo agricolo), ed infine di attivare forme di rifusione dei danni basate su polizze assicurative.

Da ricordare ancora, nel presente contesto, la specifica previsione della citata legge provinciale n. 24/91 di cui al comma 1 dell'art. 33, che stabilisce come "...l'esercizio venatorio è vietato nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno nei periodi annualmente stabiliti dal Comitato faunistico provinciale, tenendo conto delle intese raggiunte dall'Ente Gestore con le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori della provincia di Trento...". Tale intesa viene stipulata annualmente ed annualmente sottoposta all'approvazione, appunto, del Comitato faunistico provinciale.

Il comma 3 dell'art. 33bis della medesima legge provinciale prevede ancora come "...Per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica, diversa dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale e zootecnico, la Provincia può concedere i contributi e corrispondere gli indennizzi previsti rispettivamente dal comma 1, lettere b) e c), nonché concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di misure di prevenzione secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale..."

L'art. 31 - comma 2 - della citata legge provinciale disciplina inoltre gli interventi di controllo (ossia di rimozione, nelle fattispecie qui di interesse, per abbattimento) della fauna indirizzati (anche) alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, interventi disposti dal Comitato faunistico provinciale su parere dell'Osservatorio faunistico provinciale. L'autorizzazione è rilasciata a favore di persone, munite di porto d'arma per uso di caccia, nominativamente indicate dalle associazioni locali degli agricoltori, da singoli agricoltori o da aziende, in collaborazione con le Riserve di caccia territorialmente interessate. L'attività di controllo autorizzata a norma dell'articolo 31, comma 2, non costituisce esercizio di caccia e pertanto non è soggetta alle limitazioni temporali o numeriche previste dalla legge provinciale sopra riportata o dalle Prescrizioni tecniche annuali. Gli interventi di abbattimento vengono consentiti e realizzati solo dopo aver messo in atto opportune misure per l'allontanamento delle specie potenzialmente dannose. Va specificato come la conduzione delle attività di prevenzione e controllo dei danni provocati dall'avifauna alle colture agricole è anche giustificata dal fatto che questi sono esclusi dai benefici previsti dall'articolo 33bis della medesima legge: l'esclusione è motivata soprattutto dalle difficoltà connesse alla determinazione del danno (deliberazione della Giunta provinciale n. 12609 del 4 ottobre 1996) che porta alla mancanza di dati oggettivi circa l'incidenza dello stesso nelle varie zone rispetto alle diverse colture in atto.

Risulta in sintesi evidente, dal quadro sopradelineato, l'emergere di una complessiva interdipendenza tra dimensione agricola e fauna selvatica, interdipendenza che non di rado si sostanzia in rapporti in un certo grado conflittuali.

La collaborazione tra mondo agricolo, ed in particolare con le principali organizzazioni professionali agricole, e l'Associazione Cacciatori Trentini, nel suo ruolo di Ente gestore della caccia nelle Riserve individuato ai sensi dell'art. 15 della citata legge provinciale, si è venuta rafforzando ed articolando nell'ultimo quindicennio sulla base di puntuali problematiche che hanno trovato anche recentemente una sintesi amministrativa funzionale, nella generalità dei casi attraverso l'attivazione delle previsioni di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge provinciale: tra queste si citano, in particolare, la Disciplina per il controllo del cinghiale in Provincia di Trento di cui alla deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 640 del 6 agosto 2013 ed il correlato Protocollo d'intesa stipulato (nella sua seconda versione il 22 gennaio 2014) tra Associazione, Servizio Agricoltura e Servizio Foreste e fauna, il controllo del coniglio selvatico nel territorio comunale di Trento, Lavis e Zambana di cui alla deliberazione del medesimo organo n. 609 del 21 novembre 2011, il controllo dei corvidi attuato in base al Piano provinciale di controllo della Comacchia nera, Cornacchia grigia e della Ghiandaia 2013-2016 predisposto dall'Ufficio faunistico del Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento di cui alla deliberazione del Comitato

faunistico provinciale n. 630 del 27 giugno 2013, giunto nel 2014 al secondo anno di attivazione: va richiamato al riguardo il supporto gratuito di volontari (cacciatori) e di personale tecnico qualificato dipendente dall'Associazione nella fase di progettazione ed attuazione degli interventi.

Analogamente, la collaborazione tra mondo agricolo e componente venatoria si è concretizzata nell'attuazione degli interventi - da parte di privati agricoltori ed Enti - su iniziative specifiche finanziate spesso con misure del Piano di Sviluppo Rurale: l'Associazione Cacciatori ha altresì stipulato nel 2001 uno specifico protocollo di collaborazione con alcuni Servizi provinciali competenti per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, con particolare riferimento agli orizzonti pascolivi alpini e subalpini, ed ha infine previsto uno specifico contributo finanziario annuale per le iniziative realizzate in questo campo direttamente dalle singole Riserve di caccia, per un importo complessivo annuale che ha raggiunto nell'ultimo anno i 35.000€.

Tutto ciò premesso, tra l'Associazione Cacciatori Trentini, con sede legale in Trento, Via Guardini 41 di seguito denominata anche Associazione, rappresentata dal Presidente Gianpaolo Sassudelli e le seguenti organizzazioni professionali agricole:

Coldiretti Trento, con sede legale in Trento, Via Giusti 40, rappresentata dal Presidente Gabriele Calliari;

Confagricoltura del Trentino, con sede legale in Trento, Via Guardini 73, rappresentata dal Presidente Cinzia Cainelli;

Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Trento, con sede legale in Trento, Via Maccani 199, rappresentata dal Presidente Paolo Calovi;

si conviene e si stipula il presente "Protocollo di collaborazione" che è articolato come di seguito:

Art. 1 Obiettivi del Protocollo

- 1. Il presente *Protocollo* è finalizzato ad assicurare, per quanto possibile, una equilibrata convivenza tra attività agricole e fauna selvatica, riducendo al minimo i rapporti conflittuali tra le due componenti nell'ambito del territorio della Provincia di Trento.
- 2. Quanto dettagliato nel presente *Protocollo* sarà realizzato in accordo con quanto prescritto sia dalla legislazione provinciale e nazionale che dalle Direttive comunitarie.
- 3. Resta aperta la possibilità di partecipazione al *Protocollo* di collaborazione per altre organizzazioni professionali agricole che dovessero mostrarsi interessate, oltre che per i Servizi provinciali competenti, che desiderassero associarsi allo stesso.

Art. 2 Impegni dell'Associazione

- 1. L'Associazione si impegna, attraverso il proprio personale tecnico dipendente ed i propri associati, a fornire collaborazione alle organizzazioni professionali agricole ed ai loro associati nella prevenzione e controllo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole consistente in particolare nel supporto alla progettazione, nelle attività di consulenza ed informazione, nella collaborazione operativa relativamente agli interventi da attuare, nella formazione (a titolo gratuito) alla componente agricola ed al personale delle suddette organizzazioni professionali agricole qualora richiesta per quanto concerne in particolare la prevenzione dei danni causati ed il controllo del cinghiale, quelli del coniglio selvatico, il controllo dei corvidi nonché per quanto concerne la prevenzione dei danni ed il controllo di altre specie impattanti sulle attività agricole.
- 2. Per quanto attiene alla problematica dei danni alle attività agricole prodotti dagli ungulati,

l'Associazione appronterà una campagna di informazione e sensibilizzazione dei propri associati in particolare nelle zone di maggior frequenza dei danni e di alta densità degli ungulati responsabili del danno, anche al fine dell'adozione o dell'adeguamento delle opportune misure gestionali.

3. L'Associazione si impegna a proseguire nell'opera di realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici già avviata con particolare riferimento agli orizzonti pascolivi alpini e subalpini, anche attraverso la costituzione di uno specifico contributo finanziario annuale per le iniziative realizzate in questo campo direttamente dalle singole Riserve di caccia.

Art. 3 Impegni delle organizzazioni professionali agricole

- 1. Le organizzazioni professionali agricole si impegnano, anche attraverso i propri associati:
 - a) ad attuare e monitorare le buone pratiche agricole per l'ambiente agricolo e le aree prative così come dettagliate nella prima revisione del Piano faunistico provinciale in grado di avere ricadute positive per la fauna (sfalcio dei prati, gestione della superficie a pascolo, creazione di siepi, filari, alberi isolati e boschetti, conversione dei seminativi in prati-pascoli, coltivazioni 'a perdere' e piante appetibili), anche attraverso la fruizione degli strumenti finanziari previsti dalla Politica Agricola Comunitaria;
 - b) ad attivare una sperimentazione tecnica concernente in particolare l'utilizzo di strumenti atti a prevenire il ferimento e/o la morte dei piccoli di capriolo durante le operazioni di sfalcio meccanizzato in epoca primaverile, sperimentazione da attuare in collaborazione con l'Associazione su almeno due aree di studio a scala provinciale.

Art. 4 Impegni comuni

- 1. L'Associazione e le organizzazioni professionali agricole si impegnano vicendevolmente, attraverso i rispettivi periodici, a garantire una costante informazione agli associati sulle attività e sulle iniziative previste ai sensi del presente *Protocollo*, adoperandosi altresì affinché tale informazione possa essere ulteriormente veicolata anche attraverso altri strumenti divulgativi, anche gestiti dall'Amministrazione provinciale.
- 2. L'Associazione e le organizzazioni professionali agricole si impegnano ad incontrarsi su richiesta di una delle parti con periodicità almeno annuale per verificare lo stato di avanzamento e di attuazione di quanto contenuto nel presente *Protocollo*, nonché a valutare e concordare la costituzione di appositi gruppi di lavoro dedicati ad affrontare specifiche problematiche di interesse.
- 3. L'Associazione e le organizzazioni professionali agricole si impegnano a ricercare, con i competenti Servizi provinciali, le forme più opportune di semplificazione per quanto concerne i requisiti richiesti e l'iter per la concessione del contributo provinciale per la realizzazione di opere di prevenzione degli impatti degli ungulati sulle colture agricole.

Art. 5 Intesa annuale periodi suscettibili di danno dei terreni in attualità di coltivazione

L'Associazione e le organizzazioni professionali agricole convengono, in relazione alla previsione del comma 1 dell'art. 33 della L.P. n. 24/91 e ss.mm., come siano da ritenersi in attualità di coltivazione i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della

semina fino al raccolto principale, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio, i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura, i frutteti, gli oliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto. Convengono altresì come il territorio agricolo provinciale venga suddiviso, limitatamente alle colture agricole specializzate (e cioè vigneti, frutteti e mais ceroso), nelle seguenti zone omogenee:

Zona 1 - Piana Rotaliana, Val d'Adige, Vallagarina, Basso Sarca, Valle dei Laghi e Vezzanese.

Zona 2 - Bleggio Inferiore, tutto il Comune di Lomaso, Val di Non, Alta e Bassa Valsugana.

Zona 3 - Val di Cembra.

Zona 4 - Piana di Storo, Piana di Baitoni e Piana di Bondone.

Si conviene altresì come rimanga esclusa dall'intesa annuale di cui al presente articolo la caccia alla selvaggina migratoria da capanno, agli ungulati da appostamento, la caccia di elezione estiva, purché i cacciatori interessati siano in possesso di consenso del proprietario o conduttore del fondo. Si conviene come le date annuali di cui al presente articolo si intendano fissate salvo accordi locali diversi tra le Riserve di caccia e le organizzazioni dei contadini e degli agricoltori, sia prima del raccolto che a raccolto ultimato. Si conviene infine come, per quanto concerne la caccia negli uliveti, si richiesta delle associazioni dei contadini e degli agricoltori, possa essere fissata in seguito adeguata regolamentazione. I cacciatori non potranno parcheggiare i loro mezzi motorizzati nelle strade poderali in modo da intralciare l'accesso ai fondi.

I periodi annualmente stabiliti in base all'intesa di cui al presente articolo verranno definiti entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, e conseguentemente comunicati per la relativa approvazione al Comitato faunistico provinciale.

Art. 6 Validità del Protocollo

1. Il presente Protocollo di collaborazione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile automaticamente per un ulteriore triennio, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti con preavviso a mezzo raccomandata A/R da inviarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, 2 5 NOV. 2014

Associazione Cacciatori Trentini

II Presidente Gianpaøle/Sassudelli

Coldiretti Trentø

Presidente Sebriele Callian

Confagricoltura del Trentino Il Fresidente

Cinzia Cainelli

Cintia Courable

Confederazione Italiana Agricoliori della Provincia di Trento

Il Presidente Paolo Calovi

PROTOCOLLO_COLLABORAZIONE_rev_31102014 doc